

Statuto

Dell'Organizzazione di volontariato "Trastevere Attiva"

Art. 1

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Trastevere Attiva", di seguito detta "Associazione", con sede in Roma, Via San Francesco a Ripa 4/A; essa potrà modificare tale sede e/o istituire sedi secondarie con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria assunta a maggioranza dei tre quarti dei presenti con diritto di voto che rappresentino almeno la maggioranza dei soci. Ulteriori aspetti relativi all'Associazione e alle sue attività sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto, dal regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 3

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, basa le sue attività sul principio della cooperazione e non competizione e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati,

elettività e gratuità delle cariche sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L'Associazione in particolare si propone per scopo sociale di:

a) promuovere iniziative di solidarietà e coesione sociale e per il miglioramento dei servizi ai cittadini;

b) collaborare con le istituzioni pubbliche attraverso azioni e progetti di riqualificazione urbana, su specifiche segnalazioni in merito a situazioni di degrado e interventi puntuali sul territorio;

c) promuovere ed organizzare ogni forma di attività culturale e di educazione alla cultura, ogni forma di attività ricreativa, turistica e sportiva aventi finalità di sviluppo culturale e di intrattenimento di vario in genere, anche in ambito scolastico;

d) sostenere ed organizzare attività volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della natura nonché del patrimonio storico e artistico, diffondendo e sviluppando il senso civico e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni;

e) educare a un approccio attivo verso i diversi strumenti di cultura, anche attraverso la visita di musei, monumenti e bellezze naturali in Italia e all'estero, laboratori e workshops presso istituzioni pubbliche e private;

f) partecipare alle attività di altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché cooperare con enti e/o associazioni con obiettivi sociali e

umanitari;

g) Intraprendere ogni attività utile al raggiungimento dello scopo.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

Art. 4

L'associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Il raggiungimento dello scopo sociale avverrà avvalendosi anche della collaborazione di non soci. Tutte le attività e iniziative descritte nell'art. 3 potranno essere organizzate sia autonomamente sia in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati e organizzazioni in genere.

Art.5

Dell'associazione fanno parte tutte le persone fisiche che, condividendo in modo espresso gli scopi di cui agli articoli precedenti ed essendo mossi da spirito di solidarietà, chiedono di parteciparvi in qualità di soci. Essi si distinguono in tre categorie: **soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.**

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che costituiscono di diritto il primo Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per la

loro attività di lavoro, di studio o per interesse si impegnano attivamente all'interno dell'associazione in più iniziative. La qualifica di socio ordinario si acquisisce dopo averne fatto richiesta scritta al Consiglio Direttivo che dovrà verificare l'impegno attivo nella vita dell'associazione e i requisiti morali (come menzionati nella carta dei valori dell'associazione).

Sono soci sostenitori tutti coloro che, oltre ad aderire ai principi e agli ideali dell'associazione, si impegnano a sostenerne attivamente determinate iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione del presente Statuto, è a tempo indeterminato e comporta il versamento della quota associativa iniziale "una tantum" e della quota associativa annuale, da versarsi entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri nell'ambito dell'associazione.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi

momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- decadenza: essa viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

- esclusione: nel caso in cui il socio compia atti in violazione delle previsioni del presente Statuto, del Regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, o tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decisione di esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato in forma scritta all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e a fondo perduto; i soci che siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualunque motivo non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Vice Presidente

e) il Segretario

f) il Tesoriere

g) i Consiglieri

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 7

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ai soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non è consentito partecipare all'Assemblea né hanno diritto di voto.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio, mediante idonea e comprovante convocazione da effettuarsi con almeno 10 giorni di anticipo, e che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la riunione, l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci; in questo caso il Presidente entro 15 giorni convoca l'Assemblea, che deve essere tenuta entro 30 giorni.

Art. 9

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. In via ordinaria dovrà:

a) approvare i rendiconti economici – finanziari, i bilanci preventivi e

consuntivi;

b) approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) eleggere tra i soci i componenti il Consiglio Direttivo;

d) acquistare e vendere immobili;

e) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno che non siano riservati

alla competenza dell'assemblea straordinaria.

f) conferire specifici mandati al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto a un voto; il socio potrà essere rappresentato da un altro

socio, a mezzo delega sottoscritta; ciascun socio non potrà essere portatore di più di

due deleghe. Il voto è palese, tranne quello riguardante persone.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono essere eletti

alle cariche sociali, ovvero decadono dalle stesse se già eletti.

Art.10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua

assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Per le

Assemblee che deliberano modifiche dello statuto o per lo scioglimento

dell'associazione il verbale può non essere redatto da un notaio, salvo se richiesto

dalla maggioranza assoluta dei soci.

Art. 11

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà

più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il

numero degli intervenuti. Le delibere assembleari sono prese a maggioranza assoluta

dei voti dei soci aventi diritto di voto presenti, a parità dei voti è prevalente il voto

del Presidente. Per le votazioni di nomine alle cariche sociali servono i voti della

metà più uno dei soci presenti. Nelle votazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci sociali i soci membri del Consiglio Direttivo dovranno astenersi dal voto.

Art. 12

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, con le stesse modalità di cui all'art. 11, sugli argomenti che per l'urgenza e la straordinarietà non siano di competenza dell'Assemblea ordinaria o del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto presenti; per modificare lo statuto, lo scioglimento dell'associazione, l'alienazione del patrimonio sociale potrà deliberare con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto che rappresentino almeno la maggioranza dei soci.

Art. 13

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto almeno da quattro membri rieleggibili, eletti dall'assemblea dei soci. Essi resteranno in carica per tre anni salvo revoche o dimissioni volontarie e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto che rappresentino almeno la maggioranza dei soci. Per qualsiasi ragione venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, questi provvederà a sostituirlo chiedendone la convalida alla prima Assemblea successiva dei soci.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina, se non già deliberato dall'assemblea dei soci, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e, comunque, almeno quattro volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta

da almeno tre membri del Consiglio stesso.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti, in caso di parità è prevalente il voto del consigliere più anziano.

Per tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; se richiesto, i soci possono prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Ad esso spettano i poteri di straordinaria amministrazione e quelli che di volta in volta gli siano delegati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha l'obbligo di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e di redigere il regolamento e di verificarne l'attuazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà altresì:

- a) dirigere la vita dell'associazione stabilendone annualmente le attività;
- b) determinare le quote associative (una tantum e annuale) ed eventuali contributi straordinari;
- c) accogliere o rigettare le domande di ammissione di nuovi soci, deliberare l'esclusione per una delle cause di cui all'art.5;
- d) redigere il Regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare l'apertura di nuove sedi e eventuali modifiche della sede sociale;
- f) deliberare ogni provvedimento relativo ai rapporti di lavoro di qualsiasi natura, professionale e/o di subordinazione, stabilendone funzioni e compensi;



g) redigere i rendiconti economici e finanziari, i bilanci preventivi e consuntivi

e le relazioni da presentare annualmente all'assemblea dei soci;

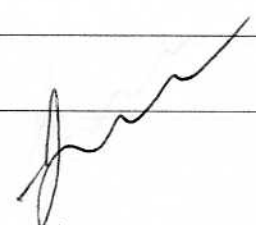
h) deliberare tutto quanto rientra direttamente o indirettamente nello scopo sociale.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio, rappresenta l'associazione verso terzi e in giudizio, ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Ad esso spettano i poteri di ordinaria amministrazione e quelli che di volta in volta gli siano delegati dall'assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, la firma sociale spetta al Consigliere più anziano nominato dal Consiglio, che in tal caso potrà validamente deliberare con la maggioranza dei 3/5 dei componenti.

Art.17

Il Segretario e il Tesoriere possono coesistere anche nella stessa persona se non nominati disgiuntamente; il Segretario provvede alla stesura e alla firma dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci; il Tesoriere, seguendo le decisioni del Consiglio Direttivo, ha il compito di eseguire tutti gli atti amministrativi e contabili dell'associazione, di custodire i registri, gli archivi e i beni patrimoniali, di provvedere alla regolare tenuta del registro soci, allo stato delle liquidità finanziarie; di assumere la responsabilità della tenuta economico-finanziaria dell'associazione; di predisporre schema del progetto del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; di dare almeno ogni tre mesi relazione e rendiconto della situazione economica, finanziaria e gestionale al



Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci sono redatti e sottoscritti da un Consigliere appositamente nominato dal Consiglio stesso.

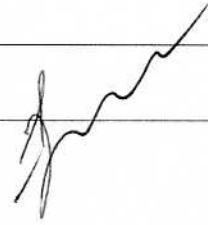
Art. 18

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri. Il patrimonio dell'associazione residuo allo scioglimento per qualunque causa, non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

Art. 19

I mezzi finanziari e il patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- a) Quote sociali di adesione iniziale "una tantum" e di iscrizione annuale, entrambi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo
- b) Donazioni provenienti dalle varie iniziative
- c) Contributi percepiti per l'attività espletata per il raggiungimento dello scopo sociale
- d) Donazioni finalizzate
- e) Lasciti testamentari
- f) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- g) Ogni altro provento o contributo derivante anche per disposizione di legge
- h) Beni mobili e immobili
- i) Rendite patrimoniali
- j) Attività di crowdfunding



k) Ogni altro provento e contributo ricevuto in relazione alle attività dell'associazione.

Art. 20

L'associazione in conformità con le finalità non di lucro, non può realizzare né distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la normale attività, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo esercizio sociale saranno destinate all'incremento dello scopo sociale.

Art. 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il funzionamento, lo sviluppo, la continuità e la regolamentazione dell'associazione sono regolati da quanto previsto dal presente statuto.

Art. 22

Tutte le eventuali controversie tra soci, e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno decise, inappellabilmente e senza nessuna forma di procedura, da un collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Firmato

Il Presidente Caldarelli Gianfranco

Il Vice Presidente Piastra Luana

Il Segretario - Tesoriere Rossi Laura

Consigliere Tucci Alessandro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere
N. 8450
Serie 3
Data 27/1/2016
REGISTRATO CON EURO ELENTE
IL DIRIGENTE

